Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I Anno 118° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 ottobre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(11136)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1977, n. **748.**

Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonchè altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

Art. 2.

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Art. 3.

Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 4.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercità gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 5.

Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

Art. 6.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso. Conseguentemente nell'articolo 23 del medesimo decreto è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunto il seguente:

« I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto ».

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe ».

Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Art. 7.

Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti commi:

« Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori ».

Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria ».

L'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 17 ottobre 1977, n. **749**.

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liqui-

data separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento ».

« Art. 2. — Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-*bis* dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto ».

« Art. 3. — I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati ».

Art. 2.

Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è fissato fra il 1° e il 30 giugno.

Il terzo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a*), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a*) del secondo comma ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **750**.

Autorizzazione all'istituto statale per sordomuti di Roma ad accettare un'eredità.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto statale per sordomuti di Roma viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Moretto Maria con testamento olografo 7 settembre 1963, reso pubblico in data 12 febbraio 1970, n. 41290 di repertorio e depositato all'ufficio del registro atti pubblici di Roma il 16 febbraio 1970 al n. 2580, vol. 1944, dal dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, consistente in un appartamento ubicato in Roma, via dei Mille n. 36, del valore di L. 31.500.000, come da stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale in data 23 aprile 1974, nonchè in una quota in denaro pari a L. 2.800.000 circa, cioè un ottavo di quanto esistente all'atto dell'apertura di successione al netto di determinate spese indicate nel testamento medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977
Registro n. 113 Istruzione, foglio n. 99

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1977.

(11103)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Manocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 novembre 1977.

(11104)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Peci e Sant'Andrea

Con decreto 29 agosto 1977, n. 73, è stata trasferita dal demanio pubblico (ramo Difesa aeronautica) tra i beni patrimoniali dello Stato, la porzione del sedidme costituente l'aeroporto di Gorizia contraddistinta nel catasto fondiario dei comuni di Peci e Sant'Andrea (Gorizia), con la seguente rinumerazione delle particelle frazionate, che si identificano come segue:

a) *Comune censuario di Peci*:

part. tav. 382 c.t. particella 134/23 superficie mq 1.149 (costituita dalle ex frazioni *B* delle particelle 134/3, 134/14, 134/15 e 134/16);

part. tav. 382 c.t. particella 134/24 superficie mq 2.390 (costituita dalla ex frazione *B* della particella 134/2);

part. tav. 382 c.t. particella 133/13 superficie mq 31 (costituita dalla ex frazione *B* della particella 133/1);

elenco primo bene pubblico particella 146/14 superficie mq 8 (costituita dalla ex frazione *B* della particella 146/2),

sommano mq 3.578.

b) *Comune censuario di Sant'Andrea*:

part. tav. 1461 c.t. particella 380/31 superficie mq 16.355 (costituita dalle ex frazioni *B* delle particelle 380/12 e 380/2);

elenco primo bene pubblico particella 480/2 superficie mq 895 (costituita dalla ex frazione *B* della particella 480);

elenco primo bene pubblico particella 424/7 superficie mq 41.549 (costituita dalla ex frazione *B* della particella 424/3), sommano mq 58.799.

Riepilogo:

1) comune censuario di Peci	mq	3.578
2) comune censuario di Sant'Andrea	mq	58.799
Superficie totale	mq	62.377

(11032)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Siracusa

Con decreto 23 agosto 1977, n. 72, è stato trasferito dal demanio pubblico (ramo Difesa aeronautica) tra i beni patrimoniali dello Stato, parte del sedime costituente il deposito carburanti di Siracusa, per una superficie di mq 373 contraddistinti nel catasto terreni del comune di Siracusa alla partita 26331, foglio 33, particella 1520, che a seguito di frazionamento ha originato la particella 1520-*b* di mq 373.

(11033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Verbicaro ».

Proposta di delimitazione dei vini da tavola con indicazione geografica « Verbicaro »

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini « Verbicaro » comprende il territorio idoneo alla coltura della vite del comune di Verbicaro e parte dei territori amministrativi dei comuni di: Tortora, Aieta, Praia a Mare, S. Nicola Arcella, S. Domenica Talao, Scalea, Papasidero, Orsomarso, Santa Maria, Grisolia, Maiera, Buonvicino, Diamante, Belvedere Marittimo, Sangineto e Bonifati.

Tale zona è così delimitata:

sulla costa tirrenica, all'incrocio del confine della regione Calabria con il mare di poco a nord di Praia a Mare, il limite segue verso nord-est il confine di regione fino alla località Pizzutano ed all'altezza della quota 133 prosegue verso sud-est per il sentiero che raggiunge la strada per Tortora al km 2 (q. 48) e successivamente questa in direzione est sino al centro abitato di Tortora. Ad est di tale centro abitato prende, in direzione sud-est, il sentiero che raggiunge il ponte d'Aieta superandolo e proseguendo poi in direzione di Aieta attraversa la località S. Giovanni. Da Aieta segue la strada che, in direzione ovest, raggiunge Praia a Mare e superata la località Artisena, raggiunge la quota 227 da dove prosegue seguendo una retta spezzata in direzione sud, passa per la quota 219 e raggiunge la 343 ad ovest della località La Barcara. Da quota 343 la linea spezzata prosegue in direzione sud-ovest attraversando quota 319 da dove, in direzione sud, raggiunge quota 109 in località Fumarulo per prendere poi il sentiero verso sud che attraverso la località Saracinello prima ed i Pedali poi passando per le quote 216 e 250, fino a raggiungere quota 225 da dove, per una linea retta in direzione sud, va ad incrociare il confine comunale di Praia a Mare. Dal punto di incrocio costeggia ad est le località Trigna e Vannefora seguendo la strada che si immette a quota 102 sulla strada statale Tirrenica Inferiore (km 253,5), prosegue verso sud lungo questa fino al km 254. Dal km 254 della strada statale segue una linea retta in direzione sud-est attraversando la località Destra Valeriano e passando per la quota 182, le località Le Barche (quote 454 e 440) e le Bocche di Giarla fino a raggiungere quota 294 a Torre di Lippa. Da quota 294 prosegue verso sud seguendo una retta che, attraversata quota 211, raggiunge la strada per S. Domenica Talao in prossimità del km 5,6 circa. Prosegue per tale strada verso est fino a S. Domenica Talao, costeggia a nord-ovest tale centro abitato e all'imbocco della strada per il Campicelle, segue una linea retta in direzione nord-est che passa per il km 10 della strada per Papasidero e poi verso nord la retta attraversa quota 397 ad est della località Lavatoro fino ad incrociare il confine comunale di Papasidero; prosegue lungo questi in direzione nord e giunto all'altezza della quota 545 piega verso est, attraversando Valle delle Mattre fino a raggiungere, in prossimità della quota 545, la strada che attraversa la località Lacciolo. Prosegue quindi lungo tale strada fino a raggiungere quella per Papasidero in prossimità del km 16,900 circa. Percorre questa ultima in direzione di Papasidero fino al km 18 da dove segue, in direzione sud-est, una retta che attraversa la quota 128 e sul suo prolungamento raggiunge, in località S. Nicola, il confine comunale di Papasidero, che poi costeggia in direzione sud-ovest passando ad est di Costa di S. Carlo per proseguire lungo il fiume Lao, in direzione sud fino a quota 58 in località La Difesella. Da quota 58 segue una retta verso sud fino a raggiungere quota 209 in località Natuolo che costeggia poi ad ovest, seguendo, in direzione nord-ovest il sentiero che passa per le quote 198, 269, 295, 267, quest'ultima in località Donnosito. Prosegue quindi sul sentiero che costeggia a sud e sud-est Serra Bonangelo passando per le quote 259, 229, 205, 429, 453, 550, e ad est di Serra Bonangelo prende, verso nord, il sentiero che passa per quota 466, 354, fino a raggiungere quota 496 da dove, verso est, segue una retta che passa per quota 524 e raggiunge quota 485 in località Gli Scherani. Da quota 485 segue una retta verso sud attraversando la località Garamello e passando per quota 839 raggiunge quota 736 (località La Fratta) da dove in direzione est raggiunge quota 660. Da quota 660 seguendo una spezzata in

direzione sud, passa per le quote 803, 728, 602, 664, 646 (Pietricello) e da quest'ultima in direzione sud-ovest, attraversa quota 462 in località La Schiena e raggiunge quota 206 in località La Centrale. Da qui segue il sentiero che in direzione sud-ovest passa a sud delle località Grambellino, Bozzino, S. Ianni, passando per le quote 373, 511, 480, fino a raggiungere la strada per Grisolia a quota 485. Segue quindi tale strada, verso ovest, sino al centro abitato, che costeggia a sud, per riprendere poi la strada per la stazione ferroviaria che segue fino a quota 125 (km 1,700 circa). Da tale quota, lungo una linea retta verso sud, raggiunge al km 2 la strada per Maiera percorrendola verso est fino a raggiungere il centro abitato da dove prosegue per il sentiero che attraversa la località Cozzarro e passa per le quote 402, 472, 409, 378 (Font. di Tardello). Segue quindi in direzione est, il sentiero che passa a nord delle località S. Biasi, Mezzane e Scala, passando per le quote 320, 142, 168, 198, da dove, lungo una retta in direzione sud, raggiunge Buonvicino. Superato il centro abitato, segue la strada per Diamante fino al km 10,700 circa e poi il sentiero che in direzione sud attraversa la località Ferrara e passa per le quote 479, 486, 714. Da quota 714, sita ad ovest della località Praia, segue inizialmente verso est l'impluvio fino a raggiungere quota 569 verso sud, da dove, nella stessa direzione, segue il sentiero che, costeggiando ad est S. Maria, passa per le quote 615, 611, 728 e 698. Da quota 698 verso ovest raggiunge quota 603 e quindi in direzione sud prosegue per una linea spezzata che passa per le quote 322 e 538, a nord di S. Elia, 404, 334 (Torno), 240 e 503, quest'ultima sul confine comunale di Belvedere Marittima, in località Pantana. Prosegue lungo tale confine comunale in direzione sud sino ad incrociare la strada statale di Castrovillari (n. 105), prosegue lungo questa verso est fino al km 12 da dove per una retta, in direzione sud, raggiunge il centro abitato di Sangineto. Da Sangineto segue il sentiero verso sud-est che attraversa la località Cannicelle passando per le quote 248, 296, 282, 359, fino ad intersecare il confine comunale di Sangineto in località V.ne delle Pompe. Segue tale confine verso sud fino all'altezza di quota 600, a nord della località Porcili e da qui per una retta raggiunge, a sud di tale località, il sentiero che passa a sud della località Cardola. Prosegue lungo tale sentiero in direzione ovest passando a sud di Serra del Ceraso per la quota 553 e raggiungendo poi quota 494; sempre in direzione ovest raggiunge il centro abitato di Bonifati alla uscita del quale segue la strada che in direzione ovest scende sulla costa e raggiunge la strada statale Tirrena Inferiore (n. 18) all'altezza del km 301 circa. Da qui, seguendo un corso d'acqua in direzione ovest attraversa la strada ferrata e raggiunge la costa lungo la quale prosegue verso nord fino a raggiungere il confine di regione a nord di Praia a Mare da dove è cominciata la delimitazione.

(10821)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Bosco Eliceo ».

Proposta di delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Bosco Eliceo »

La zona di produzione delle uve dei vini « Bosco Eliceo » comprende per la provincia di Ferrara l'intero territorio comunale di Goro, Mesola, Lagosanto e parte dei comuni di Comacchio, Codigoro ed Argenta e per la provincia di Ravenna parte dei comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia.

Tale zona è così delimitata:

di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite, segue dalla costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-est, fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca), e lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune (km 61,500 circa). Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il confine di Codigoro in località Tenuta Varano, segue il confine in direzione est sino al suo incrocio con quello di Massa Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui abbandona l'argine dei Borgazzi.

Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi, sempre verso sud, segue l'argine Agosta prima e la strada che attraversa la località Mantello poi fino a raggiungere il confine di Alfonsine (località Palazzone), segue questi verso ovest sino ad incrociare il fiume Reno e quindi in direzione sud prosegue per la strada di Borghetto, raggiungendo tale località.

Da Borghetto lungo la strada che costeggia la ferrovia, il limite va ad incrociare, proseguendo verso sud-est, il confine comunale di Alfonsine, segue questi in direzione sud-est sino al suo incrocio con quello di Ravenna lungo il quale prosegue fino al km 140 della strada statale Adriatica (n. 16). Segue la strada statale Adriatica verso sud-est, costeggia ad ovest il centro abitato di Ravenna e sempre lungo l'Adriatica raggiunge il km 172 da dove segue verso sud-est l'acquedotto sino a riprendere in località Pinarella la strada statale Adriatica che segue fino al confine provinciale di Ravenna (km 179,500), e lungo questi verso est raggiunge la costa per risalire lungo questa verso nord sino al punto in cui il confine provinciale di Ferrara abbandona la costa di poco a sud delle Bocche del Po di Goro da dove è iniziata la delimitazione.

(10822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.752.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(4588/M)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.741.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4589/M)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Pannarano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.917.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4591/M)

Autorizzazione al comune di Guastalla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di Guastalla (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.363.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4592/M)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, il comune di Baricella (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4593/M)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Bellegra (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.252.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4594/M)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4596/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Piedimonte Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.285.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4597/M)

Autorizzazione al comune di Grottaminarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Grottaminarda (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.382.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4590/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1977, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 108.195.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4595/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 14 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	880,55	880,55	880,50	880,55	880,55	880,50	880,45	880,55	880,55	880,55
Dollaro canadese .	798,80	798,80	799,50	798,80	798,92	798,90	798,50	798,80	798,80	798,80
Franco svizzero .	385,50	385,50	386,30	385,50	386 —	385,50	385,81	385,50	385,50	385,50
Corona danese .	144,40	144,40	144,30	144,40	144,35	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
Corona norvegese .	160,63	160,63	160,70	160,63	160,65	160,62	160,60	160,63	160,63	160,65
Corona svedese .	183,90	183,90	184 —	183,90	183,88	183,60	183,89	183,90	183,90	183,90
Fiorino olandese .	362,31	362,31	362,50	362,31	362,75	362,30	362,52	362,31	362,31	362,30
Franco belga .	24,864	24,864	24,87	24,864	24,87	24,85	24,8750	24,864	24,864	24,85
Franco francese	181,60	181,60	181,50	181,60	181,78	181,60	181,75	181,60	181,60	181,60
Lira sterlina .	1556,85	1556,85	1558 —	1556,85	1556,37	1556,80	1556,77	1556,85	1556,85	1556,85
Marco germanico .	386,94	386,94	387,05	386,94	387,10	386,92	386,80	386,94	386,94	386,94
Scellino austriaco .	54,25	54,25	54,33	54,25	54,28	54,25	54,27	54,25	54,25	54,25
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,70	21,80	21,75	21,80	21,70	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola .	10,48	10,48	10,4850	10,48	10,48	10,47	10,4730	10,48	10,48	10,48
Yen giapponese .	3,48	3,48	3,48	3,48	3,47	3,48	3,4750	3,48	3,48	3,48

Media dei titoli del 14 ottobre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	78,600
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,900
» 3,50 % (Ricostruzione) .	95,600
» 5 % (Ricostruzione) .	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	99,275
» 5 % (Città di Trieste) . . .	95,575
» 5 % (Beni esteri) .	95,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,600
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,850
» 5,50 % » » 1969-84 . .	73,825
» 6 % » » 1970-85 .	74,750
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 .	80,450
» 9 % » » 1976-91 .	79,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	96,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	92,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,600
» poliennali 7 % 1978 .	97,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,250
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,475
» » 9 % 1980	91,450
» » 10 % 1981	91,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1977

Valuta	
Dollaro USA . . .	880,50
Dollaro canadese	798,65
Franco svizzero .	385,655
Corona danese . .	144,40
Corona norvegese .	160,615
Corona svedese . .	183,895
Fiorino olandese	362,415
Franco belga . .	24,869
Franco francese . .	181,675
Lira sterlina .	1556,81
Marco germanico .	386,87
Scellino austriaco . .	54,26
Escudo portoghese .	21,75
Peseta spagnola .	10,476
Yen giapponese . .	3,477

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, recante attuazione dell'art. 11, numeri 4) e 4-*bis*), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370, con il quale sono state approvate, con effetto dal 26 agosto 1975, le nuove piante organiche di alcuni ruoli del Ministero delle finanze, risultanti dall'applicazione della citata legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ravvisata la necessità in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego, dovranno permanere negli uffici del registro situati nel territorio della provincia suddetta per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di titoli diversi o equipollenti, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita; nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della provincia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) la firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o del visto di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

I candidati le cui domande sono state presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, verranno esclusi dal concorso.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione, il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto:

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto della protrazione del limite di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato allo impiego al quale concorre; gli invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado della loro invalidità o mutilazione, non costituiscono pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non conseguino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nello elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio.

La prova scritta comprende lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati

nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di Stato, scienza delle finanze ed economia politica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo il giorno 9 dicembre 1977, alle ore 8, in Trento, presso l'aula magna dell'istituto tecnico industriale, via Brigata Acqui n. 15.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nel giorno sopra indicati.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilite dal primo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute in materia nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Trento, presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio, costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, delle preferenze a parità di punteggio di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri analoghi concorsi regionali seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. In tal caso nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono eventualmente essere nominati.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio, ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1977
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 116

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1500)

All'intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nel territorio della provincia di Trento.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza .

Data,

Firma

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(11111)

Concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, *concernente l'attuazione dell'art. 11, numeri* 4) e 4-*bis*), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370, con il quale sono state approvate, con effetto dal 26 agosto 1975, le nuove piante organiche di alcuni ruoli del Ministero delle finanze, risultanti dall'applicazione della citata legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ravvisata la necessità in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonchè dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, fermi restando i limiti di età di cui alla lettera *B*) del successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici *situati nel territorio della provincia suddetta per un* periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di titoli diversi o equipollenti, di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;
diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; tuttavia per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, l'elevazione del limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (*).

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di *difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del* servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

(*) Vedasi decreto ministeriale 7 ottobre 1977, pubblicato di seguito al presente decreto.

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della provincia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel terzo comma dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) la firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma, comporta la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

I candidati le cui domande sono state presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, verranno esclusi dal concorso.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; gli invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che la natura ed il grado della loro invalidità o mutilazione non costituiscono pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima della assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere regolarizzate, a cura dello interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dello art. 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio.

La prova scritta comprende lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di Stato, scienza delle finanze ed economia politica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta.

Art. 11.

La prova scritta del concorso avrà luogo il giorno 10 *dicembre* 1977 *alle ore* 8, *in Trento, presso l'aula magna dell'istituto tecnico industriale, via Brigata Acqui n.* 15.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nel giorno sopra indicati.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilite dal primo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute in materia nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Trento, presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza delle preferenze, a parità di punteggio, di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle precedenze di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vicitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista del precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri analoghi concorsi regionali seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. In tal caso nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono eventualmente essere nominati.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1977
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 281

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1500)

All'intendenza di finanza di Trento

Il sottoscritto . . nato il
a . . (provincia di . .) e residente
in . . c.a.p. . . (provincia di . .)
via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualunque residenza nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza

Data, .

Firma

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(11112)

Modificazione al decreto ministeriale 25 giugno 1977, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1977, registro n. 32 Finanze, foglio n. 281, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Considerato che l'art. 7 della legge 19 luglio 1977, n. 412, ha modificato l'art. 9 della legge 3 agosto 1975, n. 397;

Decreta:

La lettera *B*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 giugno 1977, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento, indicato nelle premesse, è modificata come segue:

« *B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1977
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 165

(11113)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale dei concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1977, registro n. 10 Difesa, foglio n. 216, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di diciotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere all'8° corso straordinario della durata di un anno presso la scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

Per i quattro posti dell'Arma di artiglieria:

1. Venturino Mario (nato il 23 settembre 1949) punti 27,82

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno del 10° corso biennale della scuola di applicazione in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico in ingegneria:

Per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Orsini Marco (nato il 13 luglio 1955) punti 26,30
2. Andreozzi Donato (nato il 25 agosto 1949) » 24,40
3. Falomi Ivan (nato il 17 ottobre 1949) . » 24,10

Per i cinque posti dell'Arma del genio:

1. Marandola Vincenzo (nato il 23 febbraio 1952) punti 26,20
2. Labarile Francesco (nato il 19 febbraio 1951) » 25,90
3. Giancane Franco (nato il 4 ottobre 1955) » 23,83
4. Volpe Andrea (nato il 18 novembre 1952) . » 22,83
5. La Piccirella Michele (nato il 31 agosto 1955) » 21,64
6. Meli Giuseppe (nato il 25 luglio 1951) . . » 20,92
7. Inturri Franco (nato il 2 gennaio 1954) . . » 19,67

Art. 2.

In relazione alle graduatorie predette e tenuto conto della facoltà di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 15 marzo 1977, in base alla quale i posti non ricoperti in uno dei concorsi possono essere devoluti in aumento a quelli previsti per la stessa Arma nell'altro concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, i candidati nell'ordine soprariportato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 154

(10775)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **32**.

Interventi straordinari per l'agricoltura, l'artigianato e la cooperazione, opere di pronto intervento e altre iniziative, finanziati mediante l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 24 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione del cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per *investimenti* » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, è aumentata di lire 1.500 milioni.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1976 sono aggiunte le seguenti partite:

« Spese e contributi per interventi straordinari in agricoltura » con l'accantonamento di lire 1.000 milioni;

« Spese contributi per interventi straordinari nei settori dell'artigianato e della cooperazione » con l'accantonamento di lire 500 milioni.

Art. 2.

La dotazione del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, è aumentato di lire 100 milioni.

Nell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1976 è aggiunta la partita: « Spese e contributi per la redazione dei piani agricoli », con l'accantonamento di lire 100 milioni.

Art. 3.

Per la esecuzione di opere di pronto intervento conseguenti ad alluvioni, piene, frane e mareggiate per il consolidamento di abitati, di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e alla legge 9 maggio 1903, n. 445, è autorizzata, per l'anno 1976 la spesa straordinaria di lire 1.150 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono *stanziate* a carico del cap. 2043302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, la cui dotazione e aumentata di lire 1.150 milioni, e resta stabilita in lire 1.450 milioni.

Art. 4.

Per la concessione ai comuni dei contributi per la formazione di piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico ed ambientale, di cui all'art. 4 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 35, è autorizzata per l'anno 1976 l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziati a carico del cap. 2051201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, la cui dotazione ridotta di pari importo per effetto dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 23, si stabilisce in lire 450 milioni.

Art. 5.

La dotazione del cap 1144001 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, è aumentata di L. 400 368.102, di cui L. 169.952.209 riservata al pagamento dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi alla chiusura dell'esercizio 1975 ed eliminati dal conto del bilancio di detto anno ai sensi dell'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, eventualmente reclamati dai creditori.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente leggi pari, complessivamente, a L. 3.500.368.102, si provvede:

1) quanto a L. 1.870.510.724, mediante impiego dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1974, approvato con legge regionale 6 maggio 1976, n. 8;

2) quanto a L. 1.629.857.378, mediante impiego dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1975, approvato con legge regionale 2 settembre 1976, n. 29.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 novembre 1976

CIAFFI

(10529)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1977, n. **20**.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 4 *luglio* 1977)

(*Omissis*).

(10720)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **21**.

Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della regione Puglia che si rechino in missione all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri della regione Puglia, che si rechino in missione all'estero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun Paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella *B* annessa al decreto del Ministro per il tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 22 aprile 1976.

Art. 2.

Ai fini della determinazione della misura netta della diaria i presidenti del consiglio e della giunta regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella *A* annessa al decreto ministeriale richiamato all'art. 1 della presente legge.

Agli stessi fini i consiglieri e gli assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella.

Art. 3.

Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla tabella *B*, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della regione Puglia.

Art. 4.

Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il tesoro 2 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

al gruppo 4° i livelli retributivi 7° e 6°;

al gruppo 5° i livelli retributivi 5° e 4°;

al gruppo 6° il livello retributivo 3°;

al gruppo 7° il livello retributivo 2°;

al gruppo 8° il livello retributivo 1°.

Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 nonché ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, recante integrazioni alla legge regionale n. 4/1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della forfettizzazione del rimborso per spese di trasporto previste dall'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, l'importo unitario netto è fissato in L. 65 per km di distanza intercorrente tra la residenza abituale dei consiglieri regionali e la sede del consiglio regionale e viceversa.

Art. 2.

Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del consiglio regionale e delle commissioni consiliari permanenti sarà operata una trattenuta pari ad 1/15 dell'importo forfetizzato mensile.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento contenuto al cap. 1 del bilancio di previsione 1977 e al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **23.**

Modifica alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 16 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta e quello del consiglio possono nominare rispettivamente un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come professionista o pubblicista.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1977

ROTOLO

(10721)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772850)